

**ACCERTAMENTO**

## ***Criptovalute: tassazione e rivalutazione modificate dalla Legge di bilancio 2025***

di Angelo Ginex

OneDay Master

### **Redditi di natura finanziaria prodotti all'estero e criptovalute**

Scopri di più

La **L. 207/2024** (c.d. **Legge di bilancio 2025**), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 e in vigore dall'1.1.2025, ha introdotto rilevanti novità in materia di **tassazione e rivalutazione** delle **criptovalute**.

Si rammenta che la **regolamentazione fiscale** delle criptovalute è stata introdotta soltanto nel 2022, con applicazione a partire dall'anno fiscale 2023, quando il legislatore ha previsto l'inserimento del nuovo [articolo 67, comma 1, lettera c-sexies](#), [Tuir](#). Tale disposizione stabiliva l'applicazione di un'**imposta sostitutiva del 26%** sulle **plusvalenze e sugli altri redditi derivanti da rimborso**, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, **indipendentemente dalla loro denominazione**, quando l'importo complessivo fosse **superiore a euro 2.000** nel periodo d'imposta.

Quindi, era prevista una **soglia** (per l'appunto, **pari a euro 2.000**) sotto la quale le **plusvalenze** non **concorrevano alla formazione del reddito**, in quanto ritenute prive di effettiva e sostanziale **finalità speculativa**.

Invece, la **Legge di bilancio 2025** ([commi 24-29](#)), come anticipato, ha modificato il **regime di tassazione** non appena descritto:

- confermando, **per l'anno fiscale 2025**, l'applicazione di un'**imposta sostitutiva pari al 26%** sui redditi diversi derivanti dall'alienazione di criptovalute;
- eliminando, a partire **dall'1.1.2025**, la **soglia di non imponibilità di 2.000 euro**;
- innalzando, a decorrere **dal 1.1.2026**, la "vecchia" **aliquota al 33%**.

Più precisamente, viene **eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro** prima vigente mediante la modifica dell'[articolo 68, comma 9-bis](#), [Tuir](#), ove è soppressa la soglia prevista ai fini della **deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze** rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in crypto-attività. Tale eliminazione determinerà che le **plusvalenze di qualsiasi importo** (anche inferiore a euro 2.000) saranno assoggettate a **tassazione** e agli obblighi

dichiarativi connessi, coinvolgendo, quindi, anche coloro che **possiedono criptovalute** senza una **finalità speculativa**.

Inoltre, è previsto che sulle **plusvalenze** e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera c-sexies\), Tuir](#), realizzati a decorrere **dal prossimo 1.1.2026**, trova applicazione l'**aliquota pari al 33%**.

La novella ha introdotto, altresì, una nuova **rivalutazione** onerosa dei valori fiscali. Nello specifico, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere **per ciascuna cripto-attività posseduta all'1.1.2025**, in luogo del costo o del valore di acquisto, il **valore esistente a tale data**, determinato ai sensi dell'[articolo 9, Tuir](#), purché lo stesso sia assoggettato a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi **nella misura del 18%**.

Il termine per il **versamento** dell'imposta sostitutiva viene fissato al **30.11.2025**, con possibilità di **rateizzazione** fino a un **massimo di 3 rate annuali di pari importo**, a partire dal 30.11.2025. Sull'importo delle **rate successive** alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**, da versare contestualmente a **ciascuna rata**.

Infine, con riferimento alle **cripto-attività possedute all'1.1.2025**, è stabilito che l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di **minusvalenze utilizzabili**, ai sensi del richiamato [articolo 68, comma 9-bis, Tuir](#).

Alla luce di quanto rappresentato, appare evidente come l'anno in corso rappresenta un **periodo transitorio** per la tassazione delle criptovalute, in quanto a decorrere **dall'1.1.2026** entrerà a regime la più gravosa **aliquota del 33%**. Tuttavia, questo lasso di tempo consente a coloro che detengono **criptovalute** di approntare opportune **strategie** in vista dell'innalzamento della pressione fiscale.

Molto interessante è, altresì, la possibilità di optare per una **rivalutazione**, ancorché **onerosa**, dei **valori fiscali**. Essa, infatti, potrebbe risultare vantaggiosa per coloro che detengono **criptovalute** il cui valore, durante fasi di crescita del mercato, è **aumentato rispetto al prezzo di acquisto iniziale**. Pagando un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi **nella misura del 18%**, i contribuenti hanno la possibilità di assumere per ciascuna criptovaluta posseduta all'1.1.2025, il **valore esistente a tale data**, determinato ai sensi dell'[articolo 9, Tuir](#), e **non il costo o il valore di acquisto**.

Da ultimo, la previsione in esame risulta **particolarmente vantaggiosa** per quei contribuenti che **non sono in grado di determinare** con certezza o precisione il **valore di acquisto** delle criptovalute, a causa della mancanza di informazioni chiare (ipotesi più che verosimile nel caso di criptovalute detenute da molti anni). In tali situazioni, la normativa fiscale stabilisce che il **valore di acquisto** debba essere **considerato pari a zero**, con la conseguenza che i guadagni derivanti dalla vendita delle criptovalute vengono trattati come **plusvalenze per l'intero importo**.

